

- ▶ Il Dirigente Provinciale Dott. TIZIANO AMOROSI designato dall'Unione Provinciale d'Abruzzo componente;
 - ▶ Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale: GIOVARRUSCIO SANDRO (supplente CATENA ERNANI) C.G.I.L. - TANCREDI ENRICO C.I.S.L. e MERCURI SPREACENERE NORINA U.I.L., componenti;
 - ▶ Tre rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale: Dott.ssa SALERNI GLICINIA CONFAGRICOLTURA — Dott. IMPERATORE CARLO CONFINDUSTRIA — Prof. DI MARZIO CARLO CONFARTIGIANATO;
 - ▶ Tre delegati delle Associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale: Sig. VECCHIOTTI GIANNI A.M.I.L. — Sig. CENTI GUSTAVO (supplente SANTICCHIA PASQUALE) A.N.M.I.C. — Cav. NUBILE ROCCO U.N.M.S.
2. Di stabilire che, a norma dell'art.4, comma 3 della l.r. 14/01, per la partecipazione alle sedute del Comitato medesimo, a ciascun componente, estraneo all'Amministrazione regionale, ivi compreso il Presidente, venga erogato un gettone di presenza, determinato ai sensi della l.r. 2 febbraio 1988, n.15 e succ. modifiche e integrazioni;
 3. Di affidare al competente Servizio della Direzione Politiche attive del Lavoro della Formazione Professionale e dell'Istruzione l'assistenza amministrativa del Comitato;
 4. Di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURA e di trasmetterlo, a titolo di comunicazione in via amministrativa, alle componenti interessate.

Alleg. 3

BOZZA DI "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 14 DEL 18.04.2001 CONCERNENTE "NORME PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N.68"

REGOLAMENTO COMITATO COMMA 5. ART.4 L.R.18.04.2001, N.14

Art. 1

Finalità del Fondo

La Regione Abruzzo istituisce, con L.R.18 aprile 2001, n.14 concernente "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12 Marzo 1999 n.68", un Fondo destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, anche attraverso azioni di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, servizi di sostegno al reddito ed incentivi alle aziende per collocamento mirato.

Art. 2

Organo del fondo

E' istituito presso la Direzione regionale Politiche Attive del Lavoro della Formazione Professionale e dell'Istruzione, con funzioni consultive e propositive sulla destinazione delle risorse e di verifica dei risultati, il "Comitato per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", quale Organo amministrativo.

Art.3

Competenze spettanti al Comitato

Il Comitato per la gestione del Fondo regionale opera per le competenze ad esso attribuite dalla L.R. 14/01 ed, in attuazione del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale stessa, il presente regolamento ne disciplina il funzionamento.

Art. 4

Convocazione e riunioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta al mese. La convocazione dello stesso è decisa dal Presidente o da un suo delegato e viene comunicata successivamente ai membri effettivi con l'obbligo di trasmetterla ai supplenti in caso di assenza o impedimento, mediante lettera raccomandata da spedire ai medesimi almeno otto giorni prima o, in via d'urgenza, con avviso trasmesso almeno tre giorni prima della seduta.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente o dal suo delegato, previa intesa con il Presidente e comunicato successivamente ai membri del Comitato per il tramite della segreteria tecnica.
4. La Presidenza può invitare alle riunioni del Comitato esperti in relazione agli argomenti da trattare.
5. La convocazione del Comitato può essere richiesta in via straordinaria da uno o più membri effettivi del Comitato. La sua convocazione è obbligatoria qualora sia richiesta da almeno la metà più uno dei membri effettivi del Comitato.
6. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno.

Art. 5

Presidenza Comitato

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente, o dal suo delegato

Art. 6

Validità sedute del Comitato

1. Le riunioni del Comitato sono valide se risulta presente il 50% più uno dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, dei rispettivi supplenti.

2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di un'ora da quella fissata sull'invito di convocazione, il Presidente scioglie la seduta, a meno che non vi sia apposta richiesta di un componente del Comitato, non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale.

Art. 7

Verbalizzazione processo verbale

1. Il Processo verbale delle riunioni del Comitato viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e deve, comunque, contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, i nomi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni ed il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate. Il processo verbale è compilato dal segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario del Comitato.
2. Il processo verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato nella seduta successiva.
3. Il processo verbale si intende approvato senza votazione, qualora nessun componente muova osservazioni; nel caso venga richiesta ed occorra la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.
4. Ai membri del Comitato assenti nell'adunanza cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

Art. 8

Argomenti all'ordine del giorno

1. Gli argomenti sottoposti all'esame del Comitato vengono trattati secondo l'ordine del giorno. In casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione dei singoli argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta venga accolta all'unanimità; qualora non si verifichi l'unanimità gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Il Presidente ed ogni membro del Comitato possono proporre mozioni d'ordine o una diversa priorità nella trattazione degli argomenti sull'ordine del giorno, le mozioni si intendono accettate quando nessuno si opponga, in caso diverso, il comitato decide con votazione per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9

Posizione dei supplenti

Qualora alle riunioni, oltre agli effettivi partecipino i membri supplenti, a questi ultimi è riconosciuto il diritto di parola ma non di voto.

Art. 10

Validità decisioni

Le decisioni del Comitato sono valide se adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono considerati votanti anche coloro che esprimono voto di astensione.

Art. 11

Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento viene sottoposto al Comitato per l'esame e l'adozione alla prima seduta utile. Esso è approvato qualora il 50% più uno dei presenti esprima parere favorevole.



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 05 MAR 2002 Deliberazione N. 82

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 05 MAR. 2002

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. _____

con l'intervento dei componenti:

1. _____		On. Dott. GIOVANNI PACE	6. _____
2. _____	AMICONE		7. _____ DOMENICI
3. _____	BACCHION		8. _____ MILETI
4. _____	DE MATTEIS	8. Assenti	9. _____ PALMERIO
5. _____	DESIATI	9. Assenti	10. _____ SCIARRETTA
	DI SAVERIO		_____ STUARD

Svolge le funzioni di Segretario _____ Dott. Walter Gariani

OGGETTO

Criteria ripartizione risorse alle Province L.R. 14/2001, recante "norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68"

La Giunta Regionale

- Visto** l'art. 14 della Legge 12.3.1999 n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che prevede l'istituzione, a livello regionale, di un Fondo da destinare al finanziamento di programmi di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di cui all'art. 11 della Legge citata, tra gli Uffici competenti ed i datori di lavoro privati sulla base di programmi presentati e nei limiti di cui al Fondo;
- Vista** la l.r. 18.04.2001, n.14 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della Legge 12.3.1999, n.68" con la quale è stato istituito il prescritto Fondo regionale per l'occupazione dei disabili destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, anche attraverso azioni di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, servizi di sostegno al reddito ed incentivi alle aziende per un collocamento mirato;

- visto** il Decreto Direttoriale 26.9.2000 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto alla ripartizione, tra le Regioni, delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 68/99, che per la Regione Abruzzo ammontano a f. 2.688.990.244 seguendo i criteri di cui all'allegato "A";
- visto** il successivo Decreto Direttoriale 12.07.2001 con cui il suddetto Ministero ha assegnato alla Regione Abruzzo per l'annualità 2001, la somma di f. 1.017.251.819, seguendo i criteri di cui all'allegato "B";
- considerato** che occorre provvedere alla ripartizione delle risorse alle quattro Province sia, sulla base della loro effettiva operosità, determinata dal numero delle fiscalizzazioni, che seguendo i criteri adottati dal Ministero che pongono a riferimento l'ammontare complessivo della popolazione residente in ciascuna Regione, quale indicatore omogeneo, ed il rapporto tra numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;
- Considerato** che, stante la tabella allegata al decreto del 26.9.2000 citato, la popolazione complessiva nella Regione Abruzzo è di 1.267.700 abitanti, (pari al 2,22% di tutta la popolazione residente sul territorio nazionale) mentre il numero complessivo dei disabili e quello degli iscritti al collocamento è rispettivamente di 9663 e di 171.191, determinando un valore percentuale tra disabili ed iscritti di 5,644%;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Giugno 1993, allegato "C" pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 146 del 24 giugno 1996 recante "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991" dal quale è stato desunto il numero dei residenti in ciascuna Provincia abruzzese che ammonta a 381.830 abitanti nella Provincia di Chieti, 297.838 abitanti nella Provincia di L'Aquila, 289.534 abitanti nella Provincia di Pescara e 279.852 abitanti nella Provincia di Teramo;
- Acquisiti** i dati relativi al numero degli iscritti al collocamento ordinario, nonché il numero dei disabili iscritti in ciascuna Provincia abruzzese;
- Considerato** che il Decreto ministeriale prevede una quota fissa del 10% da attribuire in eguale misura alle Province;
- Osservato** che le singole Province hanno avviato, nelle annualità 2000/2001, con convenzione 22 lavoratori fiscalizzati nella misura sotto precisata così come desunto dalle richieste di accesso al fondo inviate dalle stesse:

PROVINCIA	FISCALIZZAZIONE 50%	FISCALIZZAZIONE TOTALE	NOTE
PESCARA	n. 2 invalidi al 70% n. 1 invalido al 76% n. 1 invalido al 75% n. 1 invalido al 67%	n. 1 invalido al 100% n. 1 invalido al 80%	Le convenzioni hanno durata annuale rinnovabile fino alle annualità stabilite.
L'AQUILA	n.3 invalidi tra il 67 e 79%	n.1 invalido 100% e 2 sordomuti	Idem
CHIETI	n.1 invalido al 75%	n.2 invalidi al 100%	Idem
TERAMO	n.4 invalidi tra 67% e 79%	n. 2 invalidi: 100% e 90%	Idem

- ritenuto** di poter approvare, alla luce di quanto sopra evidenziato, i criteri per l'assegnazione delle risorse alle quattro province abruzzesi sulla scorta delle indicazioni contenute nelle allegate schede "D", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle quali sono riassunte le percentuali ottenute dai dati della popolazione residente, dal numero degli iscritti al collocamento ordinario nonché quello relativo ai disabili;
- ritenuto** infatti che le somme da assegnare alle singole Province, avuto riguardo delle percentuali evidenziate nelle richiamate tabelle all. "D" ammontano ad euro:
- | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| CHIETI | Annualità 2000 | 364195,35 | annualità 2001 | 137776,01 |
| L'AQUILA | annualità 2000 | 378361,12 | annualità 2001 | 143134,97 |
| PESCARA | annualità 2000 | 330781,24 | annualità 2001 | 125135,39 |
| TERAMO | annualità 2000 | 315409,85 | annualità 2001 | 119320,35 |
- ritenuto** altresì, di rinviare a successivi atti l'assegnazione effettiva delle risorse alle singole Province sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle "D" parte integrante della presente deliberazione ed in attesa del totale trasferimento delle risorse già assegnate a questa Regione con gli allegati Decreti (All. "A" ed All. "B") da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dato atto** del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, stante la vacanza del Servizio "Politiche di Riequilibrio del Mercato del Lavoro";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

per i motivi espressi in narrativa, che qui s' intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. Di fare proprie le indicazioni contenute nella tabella allegata al Decreto Direttoriale 26.9.2000 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto alla ripartizione, tra le Regioni, delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui al comma 4 dell'art. 13 della citata Legge 68/99 (All. "A");
2. Di approvare i criteri per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 13 della L. n. 68/99, istituito con L.R. n. 14/2001 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei disabili", evidenziati nelle Tabelle "D", allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale consistenti in:

CHIETI	annualità 2000	364195,35	annualità 2001	137776,01
L'AQUILA	annualità 2000	378361,12	annualità 2001	143134,97
PESCARA	annualità 2000	330781,24	annualità 2001	125135,39
TERAMO	annualità 2000	315409,85	annualità 2001	119320,35
3. Di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'assegnazione effettiva delle risorse alle singole Province sulla base delle indicazioni contenute nelle richiamate tabelle "D", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attesa dell'assegnazione definitiva dei fondi assegnati alla Regione Abruzzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

ammontanti a complessivi euro 1388747,57 (£.2.688.990.244) per l'annualità 2000 ed euro 525366,72 (£.1.017.251.818) per l'annualità 2001

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A. e di trasmetterlo alle Amministrazioni Provinciali, alla Direzione Regionale del Lavoro, nonché alla Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per gli adempimenti conseguenti.

Tabella "D"


Criteri di ripartizione risorse Fondo art. 13, L. 12.3.1999, n. 68, istituito con L.R. 18.4.2001, n. 14 - Annualità 2001

Province	Popolazione residente	Popolazione residente	Ripartizione per popolazione residente 60% 1.017.251.819 = 610.351.091,4	A	B	A/B - Rapporto tra disabili e iscritti	Correttivo in base allo scostamento della media rapporto A/B calcolato su 30% del budget		Quota fissa 10% 101.725.181,92	Totale (in Lire)	Totale (in Euro)
	Valore assoluto	Val. perc.		Disabili	Iscritti elenchi colloc. ordin.		Val. perc.	Scost. media aritm. su 30%			
Chieti	381.830	30,57%	186.584.328,64	2.051	47.023	4,36%	1,31%	54.755.930,7	25.431.295,5	L. 266.771.555	€ 137.776,01
L'Aquila	297.838	23,78%	145.141.489,53	3.992	44.316	9,08%	3,02%	106.575.170,9	25.431.295,5	L. 277.147.956	€ 143.134,97
Pescara	289.534	23,17%	141.418.347,88	2.826	39.225	7,20%	2,40%	75.446.250,7	25.431.295,5	L. 242.295.894	€ 125.135,39
Teramo	279.852	22,48%	137.206.925,35	2.562	n.d.	n.d.	n.d.	68.398.193,4	25.431.295,5	L. 231.036.414	€ 119.320,35
Totale	1.249.054	100%	610.351.091,40	11.431				305.175.545,7	101.725.181,9	L. 1.017.251.819	€ 525.366,72

Tabella "D"

Criteria di ripartizione risorse Fondo art. 13, L. 12.3.1999, n. 68, istituito con L.R. 18.4.2001, n. 14 - Annualità 2000

Province	Popolazione residente	Popolazione residente	Ripartizione per popolazione residente 60% 1613395343	A	B	A/B - Rapporto tra disabili e iscritti		Correttivo in base allo scostamento della media rapporto A/B calcolato su 30% del budget	Quota fissa 10% 2.688.897.828	Totale (in Lire)	Totale (in Euro)
	Valore assoluto	Val. perc.		Disabili	Iscritti elenchi colloc. ordin.	Val. perc.	Scost. media aritm. su 30%				
Chieti	381.830	30,57%	493.214.954	2.051	47.023	4,36%	1,31%	144.711.115,9761	67.224.457	L. 705.180.527	€ 364.195,35
L'Aquila	297.838	23,78%	383.665.413	3.992	44.316	9,08%	3,02%	281.719.422,2217	67.224.457	L. 732.609.292	€ 378.361,12
Pescara	289.534	23,17%	373.823.702	2.826	39.225	7,20%	2,40%	199.433.639,0778	67.224.457	L. 640.481.798	€ 330.781,24
Teramo	279.852	22,48%	362.691.274	2.562	n.d.	n.d.	n.d.	180.802.895,7244	67.224.457	L. 610.718.627	€ 315.409,85
Totale	1.249.054	100%	1.613.395.343	11.431				806.667.073	268.897.828	L. 2.688.990.244	€ 1.388.747,56



Provincia dell'Aquila

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E DEI FINANZIAMENTI

Alleg. 5

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (commi 2 e 4) Legge 68/99.

Il giornopresso la sede della Provincia dell'Aquila in via
Sant'Agostino n. 7

Tra

La Provincia dell'Aquila, rappresentata dal Dott. Tiziano AMOROSI,
Dirigente del Settore "Politiche del Lavoro e dei Finanziamenti"

e

l'Azienda

P.I.

Con sede legale a

Tel. Fax E-mail

Rappresentata dal nato il a , in qualità di

Appartenente alla categoria di cui all'art. 3 c.1 l.L. 68/99

da 15 a 35 dipendenti da 36 a 50 dipendenti più di 50 dipendenti

Con organico di n° unità computabili

VISTI

- la legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- gli artt. 11,12,13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000;
- l'art. 18 della Legge 196/97 e la circolare ministeriale n. 142/98;

- il DM n. 91 del 13.1.2000, recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto dei disabili;

PREMESSO

- Che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
- Che per collocamento mirato dei disabili si intende la serie degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge (art. 11);
- Che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della presente legge (art. 11, c.3);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11, c. 4);
- Che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art. 11 c. 2);
- Che attraverso la convenzione si accede alle agevolazioni per le assunzioni a carico del Fondo nazionale per i disabili (art. 13 c. 4).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. L'Azienda si impegna a seguire il programma di assunzioni di cui alla presente convenzione, rivolto a n° inserimenti e così articolato:
 - a) assunzione a tempo indeterminato tempo pieno part-time alla data del
 - b) assunzione a tempo determinato tempo pieno part-time alla data del
 - c) formazione lavoro tempo pieno part-time alla data del
 - d) apprendistato alla data del
 - e) tirocinio formativo e di orientamento

Se al termine di ogni periodo, come sopra indicato, non sia stato attuato pienamente il piano di copertura programmato, il Settore Politiche del Lavoro e dei Finanziamenti della Provincia provvederà ad effettuare gli avviamenti per le unità non ancora coperte per il periodo di riferimento ed a proporre, in caso di mancata assunzione dei lavoratori avviati, l'immediata risoluzione della convenzione. Le assunzioni effettuate precedentemente alla stipula della presente convenzione ed a seguito dell'avvio del prospetto informativo saranno computate a completamento del presente piano di assunzioni.

2. L'Azienda può avvalersi, nel rispetto della Legge 68/99:
 - della scelta nominativa
 - della possibilità di accedere a misure di preselezione
 - della facoltà di prevedere periodi di prova più lunghi rispetto a quanto previsto dal CCNL

3. L'Azienda può presentare domanda per accedere alle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 13, co. 4, previa predisposizione del programma, come definito nell'art. 6 del DM n. 91 13.01.2000, e allegando la presente convenzione alla domanda di ammissione;
4. Per gli inserimenti lavorativi destinati a persone con handicap di particolare gravità l'azienda fornisce le seguenti informazioni:

Mod. a**Convenzione di integrazione lavorativa (art. 11 co.4)**

Dati anagrafico curriculari:

Nome/Cognome

Nato a Il residente in CF.....

Tipo di invalidità: fisica psichica sensoriale Grado di invalidità

Titolo di studio Esperienze formative

Area aziendale di inserimento

Mansioni

Modalità di svolgimento:

(Tempi)

(Fasi)

(Strumenti)

(Tecnologie compensative)

sono previste forme di:

sostegno consulenza tutoraggio formazione

in raccordo con:

 Centri per l'orientamento Enti di Formazione Professionale Enti del privato sociale (L. 266/91) ASL DSM Comunità terapeutiche Altro

Specificare il tipo di struttura coinvolta e le modalità dell'intervento

.....

.....

.....

.....

5. Si conviene altresì che per gli inserimenti mirati l'azienda può avviare tirocini formativi e di orientamento.

Mod. b**Convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento**

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di orientamento e formazione su proposta dell'Ufficio competente

convenendo quanto segue:

(Art. 1) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;

(Art. 2) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;

(Art. 3) Per ogni tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativi del tutor e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

(Art. 4) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazione o conoscenze in merito a processi produttivi prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

(Art. 5) Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

(Art. 6) Il soggetto si impegna a far pervenire alla regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo o di orientamento.

(alla presente scheda va allegato il piano formativo sottoscritto anche dal tirocinante)

6. Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile se non in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione dell'ufficio provinciale competente;
7. Qualora la Società comunichi al Centro per l'Impiego – servizio collocamento obbligatorio, sopravvenute situazioni di crisi aziendale, ascrivibili alle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di sospensione degli obblighi, il predetto ufficio, provvede alla sospensione della convenzione per l'intera durata della situazione di crisi;
8. La presente convenzione sarà pubblicizzata presso i Centri per l'Impiego, i Centri per l'orientamento, i Servizi informagiovani dei Comuni al fine di favorire l'incontro domanda offerta di lavoro e nel rispetto della Legge 675/96 sulla privacy;
9. Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento del piano di assunzioni previste;
10. Le Direzioni provinciali del lavoro su segnalazione degli uffici competenti del territorio, vigileranno sull'esatta applicazione della presente convenzione con verifiche periodiche ai sensi dell'art. 11 co. 7 della legge 68/99.

11. Della presente convenzione verrà data comunicazione ai membri del Comitato Tecnico e della Commissione Unica Provinciale i quali potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni. Decorso tale termine, la convenzione diventerà esecutiva.

Per la Società

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per la Provincia

IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE LAVORO
E DEI FINANZIAMENTI
Dott. Tiziano Amorosi

PROVINCIA DI TERAMO**III SETTORE**

**POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
VIA DEL CASTELLO, 10 -**

Prot. n. _____

Teramo, li _____

- CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO -
Art.11, comma 2, legge n° 68/1999

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

- **l'Amministrazione Provinciale di Teramo** - con sede in Teramo, Via Giannina Milli n° 2, rappresentata dal dott. Antonio FLAMMINI, Dirigente del III° Settore - Politiche del Lavoro e della Formazione, nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Ufficio competente"

E

- **l'Azienda**....., nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Azienda", P.IVA e CF....., indirizzo sede legale....., C.A.P..... Tel. Fax :.....- Settore attività economica :..... nella persona del legale rappresentante,....., nat.....;

VISTA

- la legge 12 marzo 1999 n° 68, recante la normativa per il diritto al lavoro dei disabili,

VISTI

- gli artt. 11, 12 e 13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite il collocamento mirato;
- il D.M. 13/01/2000 recante la disciplina del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, c. 4, della legge 12.03.99 n° 68;
- l'art. 18 della legge 24.06.97 n° 196, recante principi e criteri generali in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 25.03.1998 n° 142, recante il regolamento di attuazione del predetto articolo 18,

PREMESSO

1. che la legge n° 68/1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1, c.1);
2. che per collocamento mirato deve intendersi quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone disabili nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto più idoneo, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, delle forme di sostegno, delle azioni positive, delle soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti ed i rapporti interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione (art. 2, legge 68/99);
3. che l'Ufficio competente può stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui all'articolo 11, comma.1 della legge 68/1999;
4. che nelle convenzioni devono essere stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (art. 11, c.2, legge 68/99);
5. che le suddette modalità comprendono la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo (art. 11, c.2, legge 68/99);
6. che le convenzioni possono essere stipulate anche dai datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni previste dalla legge n° 68/99 (art.11, c.3);
7. che attraverso le convenzioni, l'Ufficio competente può concedere ai datori di lavoro agevolazioni fiscali per le assunzioni, sulla base dei programmi presentati e nei limiti della disponibilità del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma.4 della legge n° 68/99 (art. 13, c.1, legge 68/99);
8. che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli. 13 e 14 della legge n° 68/99, qualora ricorrano le condizioni previste
9. che l'azienda, in data 10/4/2001, ha presentato domanda di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge n° 68/99, domanda che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE :**Art.1**

Considerato che nell'ultimo prospetto informativo di cui ad D.M. 22.11.99 è stata rappresentata la seguente situazione occupativa :

- N° dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva a livello nazionale :
.....;
- N° dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva a livello provinciale:
.....;